

novembre 2026

Customs & Excise Duties News

Informazioni sulle novità normative e di giurisprudenza

settore doganale | settore accise

Settore doganale

- Comunicazione della Commissione — Prezzo dei certificati CBAM- Terzo trimestre 2026 05.10.2026
 La Commissione europea aggiorna la lista UE dei prodotti a duplice uso
- Regolamento (UE) 2026/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ad alcuni prodotti originari della Repubblica d'Armenia- GU L, 2026/2269, 9.10.2026
- Aggiornamento della Commissione europea – Linee guida sul dazio doganale temporaneo di 3 euro e sulla Union Handling Fee - E-commerce – Dazio di 3 euro e nuova Union Handling Fee di 2 euro del 8.10.2026
- Comunicazione della Commissione europea del 26 ottobre 2026 – NCTS Fase 6: nuova fase nella modernizzazione delle procedure doganali e di transito
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Decreto 1° settembre 2026 – Nuove misure di controllo all'esportazione verso Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan di motori a scoppio e relative parti destinati al settore dell'aviazione – GU Serie Generale n. 236 del 10.10.2026
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale – Avviso del 15.10.2026 – Evoluzione del Carnet ATA digitale (eATA): estensione dell'operatività agli Emirati Arabi Uniti e alla Moldavia
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale – Avviso del 20.10.2026 – Nuovo Codice doganale dell'Unione: prime indicazioni sugli articoli 175, 179, paragrafo 4, e 180 in materia di valore in dogana
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale – Avviso del 23.10.2026 – Q&A DG TAXUD sull'articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447: prova dell'origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti

Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione direttoriale prot. n. 657046 del 09 ottobre 2026 - Definizione contenuto e modalità della trasmissione delle comunicazioni relative alle spedizioni tra depositi autorizzati per i prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del D.lgs. 26/10/1995, n. 504
- Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali

Comunicazione della Commissione — Prezzo dei certificati CBAM- Terzo trimestre 2026 05.10.2026

La Commissione europea ha pubblicato il **prezzo dei certificati CBAM** applicabile al **terzo trimestre 2026, pari a 82,32 euro per certificato, in aumento rispetto ai 75,28 euro** del secondo trimestre. Il valore è determinato sulla base della media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle quote EU ETS, secondo la metodologia prevista dal Regolamento (UE) 2023/956 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548. Per il 2026 il prezzo viene pubblicato con cadenza trimestrale, mentre dal 2027 la pubblicazione avverrà su base settimanale.

Regolamento (UE) 2026/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ad alcuni prodotti originari della Repubblica d'Armenia– GU L, 2026/2269, 9.10.2026

Il Regolamento (UE) 2026/2269 introduce, per un **periodo di due anni, misure temporanee di liberalizzazione degli scambi** per determinati prodotti originari **dell'Armenia**, con l'obiettivo di sostenere e diversificare le esportazioni armene verso il mercato dell'Unione.

Le agevolazioni prevedono, per i **prodotti elencati nell'Allegato I**, l'esenzione dai dazi ad valorem all'importazione e, per gli **otto prodotti agricoli indicati nell'Allegato II**, l'esenzione dai dazi entro specifici contingenti tariffari. Tra questi ultimi rientrano, in particolare, cetrioli e cetriolini, uve, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne e fragole.

L'accesso alle agevolazioni è **subordinato al rispetto delle regole di origine**, alla cooperazione amministrativa tra Armenia e Unione europea e alle ulteriori condizioni previste dal Regolamento. Ai fini della prova dell'origine, l'articolo 2 del Regolamento prevede inoltre la possibilità di utilizzare una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore armeno registrato nel **sistema REX**, ferma restando l'applicabilità delle altre modalità di prova dell'origine previste dalla normativa doganale unionale.

Il Regolamento prevede anche la possibilità di sospendere temporaneamente le agevolazioni in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite e di adottare misure di salvaguardia qualora le importazioni interessate producano effetti negativi sul mercato dell'Unione o di uno o più Stati membri.

Le misure sono applicabili fino all'11 ottobre 2028.

Aggiornamento della Commissione europea – Linee guida sul dazio doganale temporaneo di 3 euro e sulla Union Handling Fee - E-commerce – Dazio di 3 euro e nuova Union Handling Fee di 2 euro del 8.10.2026

La Commissione europea ha aggiornato le linee guida relative al **dazio doganale temporaneo** di 3 euro per articolo (art. 2 del Reg. (UE) 2026/382 del Consiglio) che si applica (dal 1o luglio 2026 al 1o luglio 2028), alle condizioni previste dalla normativa, alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

A tale misura si affianca la tariffa di gestione dell'Unione - **Union Handling Fee (UHF)** - prevista dal Regolamento (UE) 2026/2108 (art. 20, par. 2) che stabilisce il nuovo quadro normativo doganale dell'Unione europea, fissata in 2 euro per articolo, non rimborsabile, applicabile alle merci vendute a distanza e indipendentemente dal valore dell'articolo.

La UHF è destinata a coprire i costi connessi alla gestione doganale delle vendite a distanza, inclusi la verifica dei dati, l'analisi dei rischi, le infrastrutture e i controlli.

L'applicazione della nuova Union Handling Fee decorre dal 1° novembre 2026.

Comunicazione della Commissione europea del 26 ottobre 2026 – NCTS Fase 6: nuova fase nella modernizzazione delle procedure doganali e di transito

La Commissione europea ha comunicato l'avvenuta **implementazione della Fase 6 del New Computerised Transit System (NCTS)** nei 27 Stati membri dell'UE e nei Paesi aderenti alla Convenzione di transito comune, nell'ambito del processo di digitalizzazione delle procedure doganali e di transito.

La nuova fase introduce una maggiore integrazione tra NCTS e Import Control System 2 (ICS2). In particolare, nei Paesi che adottano il modello opt-in, gli operatori economici possono presentare attraverso NCTS, contestualmente alla dichiarazione di transito, anche i **dati completi della dichiarazione sommaria di entrata (ENS)** richiesti ai fini di sicurezza.

Nel modello opt-out, invece, i dati ENS continuano a essere presentati separatamente direttamente tramite ICS2.

Per gli operatori economici, il modello opt-in consente di utilizzare un'unica dichiarazione e un unico sistema, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, ridurre i tempi di lavorazione e migliorare la tracciabilità delle spedizioni. Per le autorità doganali, l'integrazione rafforza invece l'automazione dei processi e la gestione dei rischi.

L'implementazione di NCTS Fase 6 rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di modernizzazione e digitalizzazione dell'ambiente doganale dell'Unione europea.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Decreto 1° settembre 2026 – Nuove misure di controllo all'esportazione verso Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan di motori a scoppio e relative parti destinati al settore dell'aviazione – GU Serie Generale n. 236 del 10.10.2026

Il Decreto del 1° settembre 2026 in esame (che si inserisce nel quadro delle disposizioni di cach all) introduce **l'obbligo di autorizzazione preventiva** per le operazioni di esportazione verso Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan aventi ad oggetto **determinati motori a scoppio utilizzabili nel settore dell'aviazione e le relative parti.**

L'obbligo riguarda, in particolare, i motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla, utilizzabili per aeroplani, veicoli aerei senza pilota (UAV), elicotteri, autogiri, aerei ibridi e modelli radiocontrollati, nonché le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a tali motori.

Il controllo si applica anche alla fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relativi ai prodotti interessati.

Prima di effettuare le operazioni, l'esportatore è tenuto a presentare all'Autorità nazionale competente la relativa domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.

La misura dà continuità agli obblighi autorizzativi già previsti dal Decreto MAECI del 10 luglio 2023 ed è finalizzata a contrastare il rischio di riesportazione della componentistica verso Russia e Bielorussia e il suo possibile impiego nella costruzione di UAV a uso militare.

È inoltre rilevante che i prodotti interessati non rientrano nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso: l'assoggettamento ad autorizzazione deriva quindi dalla specifica misura nazionale adottata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 221/2017.

Per completezza, l'Iran non è ricompreso tra le destinazioni soggette al nuovo obbligo autorizzativo nazionale, in quanto il testo precisa che l'esportazione dei prodotti interessati verso l'Iran è soggetta al divieto previsto dal Regolamento (UE) 2023/1529, ferme le deroghe previste dalla normativa unionale.

Le disposizioni rimangono in vigore per un periodo di tre anni. È inoltre prevista una specifica disciplina per i prodotti pervenuti in dogana successivamente al 10 luglio 2026 e privi della prescritta autorizzazione, per i quali ADM non procede allo svincolo, invitando l'esportatore a presentare la relativa domanda.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale – Avviso del 15.10.2026 – Evoluzione del Carnet ATA digitale (eATA): estensione dell'operatività agli Emirati Arabi Uniti e alla Moldavia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato **l'estensione dell'operatività del Carnet ATA digitale (eATA) agli Emirati Arabi Uniti**, a decorrere dal 9 novembre 2026, e **alla Moldavia**, dal 1° gennaio 2027.

Durante la fase transitoria, il Carnet ATA cartaceo continuerà ad affiancare quello digitale, al fine di garantirne l'utilizzo anche nei Paesi che non hanno ancora completato la transizione. Il percorso verso la modalità Full Digital è previsto concludersi il 1° gennaio 2028.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale – Avviso del 20.10.2026 – Nuovo Codice doganale dell'Unione: prime indicazioni sugli articoli 175, 179, paragrafo 4, e 180 in materia di valore in dogana

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso in esame, ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni del nuovo Codice doganale dell'Unione, istituito dal **Regolamento (UE) 2026/2108**, applicabili dal 20 settembre 2026 in materia di **determinazione e controllo del valore in dogana.**

In particolare, sono stati evidenziati:

- **l'articolo 175**, che individua quale sia la **vendita rilevante ai fini della determinazione del valore nelle vendite a distanza**, compreso il caso in cui la vendita avvenga mentre le merci sono vincolate al regime di deposito doganale;
- **l'articolo 179, par. 4**, il quale, nell'ambito delle vendite a distanza, prevede che qualora l'importatore non sia in grado di dissipare i ragionevoli dubbi dell'autorità doganale circa la corrispondenza del valore di transazione dichiarato al prezzo totale effettivamente pagato o da pagare, l'autorità doganale possa ricorrere ai **metodi secondari di valutazione doganale**; resta ferma la possibilità per l'importatore di fornire le informazioni necessarie a dimostrare la correttezza del metodo adottato entro un termine ragionevole;
- **l'articolo 180** che introduce, una disciplina specifica per la **determinazione del valore delle merci ai fini dell'applicazione di eventuali dazi all'esportazione**, assumendo come riferimento criteri simili a quelli previsti per la vendita per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione.

Le disposizioni si inseriscono nella più ampia riforma della disciplina del valore in dogana prevista dal nuovo Codice, con particolare attenzione ai nuovi modelli commerciali e alle operazioni di e-commerce.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale – Avviso del 23.10.2026 – Q&A DG TAXUD sull'articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447: prova dell'origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti

Con l'Avviso del 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato la **pubblicazione di una versione aggiornata delle Q&A della DG TAXUD relative all'applicazione dell'articolo 59-bis** del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con particolare riferimento alla **prova dell'origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti** ai fini dell'applicazione dei dazi doganali adeguati.

I chiarimenti confermano che **non è prevista una prova standardizzata** dell'origine non preferenziale, trovando applicazione il principio della libera prova. Indicazioni quali "made in US", dichiarazioni di origine in fattura, autocertificazioni e certificati di origine non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'origine statunitense delle merci. **L'importatore deve pertanto disporre di ulteriori elementi probatori** idonei a comprovare sia l'origine delle merci sia il loro trasporto diretto dagli Stati Uniti nell'Unione europea. In assenza di prove sufficienti, non è possibile beneficiare del trattamento daziario previsto.

Le Q&A precisano inoltre che il certificato di origine disciplinato dall'articolo 57 e dall'Allegato 22-14 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è richiesto esclusivamente per le misure che vi fanno specifico riferimento e non costituisce una prova di per sé sufficiente per l'accesso ai contingenti tariffari di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2026/1455.

Infine, viene chiarito che i certificati sanitari e fitosanitari (SPS), le dichiarazioni relative alla coltivazione e, nel caso dei veicoli, le informazioni ricavabili dal numero di identificazione (VIN) possono costituire elementi probatori di supporto, ma non sono considerati, singolarmente, sufficienti a dimostrare l'origine non preferenziale delle merci.

Si consiglia in sostanza di acquisire dagli esportatori statunitensi le relative prove dell'origine, la cui assenza non consente di richiedere i dazi doganali adeguati.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione direttoriale prot. n. 657046 del 09 ottobre 2026 - Definizione contenuto e modalità della trasmissione delle comunicazioni relative alle spedizioni tra depositi autorizzati per i prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del D.lgs. 26/10/1995, n. 504.

L'Agenzia, mediante la Determinazione direttoriale del 9 ottobre 2026, ha disciplinato le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni trimestrali relative alle spedizioni di prodotti contenenti nicotina effettuate tra depositi autorizzati, nella fase antecedente all'immissione in consumo, previste dall'art. 62-quater.1, comma 9-ter, del TUA.

I fabbricanti e i depositari autorizzati devono trasmettere, per ciascun deposito, quattro comunicazioni all'anno, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, anche in assenza di spedizioni.

Le comunicazioni devono indicare:

- il dettaglio delle singole spedizioni effettuate nel trimestre;
- il riepilogo mensile dei prodotti movimentati, con quantità e numero di confezioni.

Per ulteriori dettagli, si consiglia la lettura della Determinazione direttoriale.

Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali

Di seguito si riportano i dettagli delle variazioni intervenute:

Periodo di validità	Provvedimento	Benzina (€/1000 L)	Gasolio (€/1000 L)	GPL (€/1000 kg)	Gas naturale usato come carburante (€/mc)	HVO -Biodiesel (€/1000 L)
Dal 19/03/2026 al 07/04/2026	D.L 18 marzo 2026 n. 33	472,90	472,90	167,77	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 08/04/2026 al 01/05/2026	D.L 3 aprile 2026 n. 42	472,90	472,90	167,77	0	472,90
Dal 02/05/2026 al 10/05/2026	D.L 30 aprile 2026 n. 63	622,90	472,90	242,77	0	472,90
Dal 11/05/2026 al 22/05/2026	D.M 8 maggio 2026	622,90	472,90	242,77	0	617,40
Dal 23/05/2026 al 06/06/2026	D.L 22 maggio 2026 n. 89	622,90	572,90	242,77	0	572,90
Dal 07/06/2026 al 03/07/2026	D.M 05 giugno 2026	622,90	572,90	242,77	0	617,40
Dal 28/07/2026 al 29/07/2026	D.M 27 luglio 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 30/07/2026 al 06/08/2026	D.L 27 luglio 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 07/08/2026 al 24/08/2026	D.L 05 agosto 2026 n.139	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 25/08/2026 al 26/08/2026	D.M 20 agosto 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 27/08/2026 al 05/09/2026	D.L 26 agosto 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 06/09/2026 al 10/09/2026	D.M 4 settembre 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 18/09/2026 al 25/09/2026	D.L 17 settembre 2026	Aliquota ordinaria	572,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	572,90
Dal 26/09/2026 al 05/10/2026	D.L 17 settembre 2026	Aliquota ordinaria	622,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 28/10/2026 al 07/11/2026	D.M 27 ottobre 2026	Aliquota ordinaria	632,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 10/11/2026 al 23/11/2026	D.M 9 novembre 2026	Aliquota ordinaria	632,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria

Si precisa, inoltre, che le modifiche riguardanti benzina e gasolio si applicano anche agli **impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:**

- Gasolio agricolo: 22% dell'aliquota applicabile per il gasolio;
- Benzina agricola: 49% dell'aliquota applicabile per la benzina.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dei provvedimenti citati.

CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 9 novembre 2026.

BDO Trade & Customs S.r.l., società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Trade & Customs S.r.l., si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Trade & Customs S.r.l - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list